

Attività di competenza dello Stato

L'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82) prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le **infrastrutture e gli insediamenti strategici** le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

Il comma 1 del citato articolo 57 del decreto legge n. 5/2012 ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) *gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
- b) *i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;*
- c) *i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;*
- d) *i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;*
- e) *i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;*
- f) *gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.*

In relazione ai sopra indicati impianti le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale devono essere indirizzate le rispettive istanze.

Riferimenti:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche

Ufficio IV

Via Molise 2

00187 Roma